



REGIONE PUGLIA

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari

Prot. n. AOO/1440/SP

N. 48 del registro

Oggetto: Legge n. 82 del 20 febbraio 2006. Determinazione del periodo vendemmiale 2011/2012, delle fermentazioni e delle rifermentazioni.

- Visto** il Reg.(CE) n.1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal Reg.(CE) 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009;
- Visto** il Reg.(CE) n.555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg.(CE) n.479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008, recante le disposizioni di attuazione dei Reg. (CE) n.479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
- Visto** il Reg. (CE) n.436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n.479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 260/2000 e successive modifiche concernenti disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. (CE) n.479/2008;
- Vista** la legge n. 82 del 20 febbraio 2006 concernente "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione Comune del Mercato del vino;
- Visto** l'art. 9, comma 1, della sopra citata legge che demanda alle regioni la competenza di determinare il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite;
- Visto** l'art. 14 della sopra citata legge che stabilisce il termine ultimo di detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici, a decorrere dal 30° giorno dalla fine del periodo vendemmiale, determinato con provvedimento delle regioni ai sensi dell'art. 9, comma 1;
- Visto** il Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000 relativo alle modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola;
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 7407 del 4 agosto 2010, che modifica l'art. 5 del decreto ministeriale n. 5396, recante ulteriori disposizioni applicative dell'utilizzo dei sottoprodotti derivanti dai processi di vinificazione;
- Vista** la DGR n. 2151 del 04/10/2010 – Disposizioni regionali in merito ai controlli in materia di uso agronomico dei sottoprodotti della vinificazione in applicazione al D.M. 4 agosto 2010 n. 7407;
- Considerato** che occorre determinare nella Regione Puglia, per la campagna vitivinicola 2011/2012, il periodo vendemmiale e il periodo di fermentazione e rifermentazione, nonché il termine per la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sopra specificata;
- Per quanto specificato in premessa;

Decreta:

Art. 1

Periodo vendemmiale

1. Per la campagna vitivinicola 2011/2012 il periodo vendemmiale ha inizio il 1° agosto 2011 e termina il 30 novembre 2011.
2. Tale periodo è prorogato al 10 dicembre 2011, esclusivamente per le uve da tavola destinate alla trasformazione in mosto per la produzione di succhi d'uva, negli stabilimenti a ciò appositamente destinati, che hanno presentato dichiarazione d'inizio attività, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000.

Art. 2

Periodo fermentazioni

1. Per la campagna vendemmiale 2011/2012, il periodo entro cui possono avere luogo le fermentazioni e le rifermentazioni inizia il 1° agosto e termina il 31 dicembre 2011.
2. Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo stabilito, devono essere comunicate a mezzo di telegramma, fax o sistemi equipollenti riconosciuti, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (ICQ) Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti Agroalimentari con sede in Via G. Falcone e P. Borsellino 2, 70125 – Bari.
3. È vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione al di fuori del periodo stabilito, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumante, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelli che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

Art. 3

Detenzione delle vinacce

1. La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal 30° giorno della fine del periodo vendemmiale, così come determinato all'art. 1 del presente provvedimento. Per dette vinacce si applicano le norme sul "ritiro sotto controllo" di cui all'art. 5 del decreto n. 5396 del 27 novembre 2008 del Mipaaf come sostituito dal D.M. n. 7407 del 4 agosto 2010.

Gli organi preposti alla vigilanza per il Controllo della Qualità dei prodotti Agroalimentari sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

I sindaci dei comuni della Regione Puglia sono incaricati di disporre la pubblicazione del presente decreto nei rispettivi albi comunali.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, li 29 LUG. 2011

L'Assessore
Dot. Mario Stefano

